



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Buras n. 10

Data di pubblicazione: 05 marzo 2020

Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente.

Parte prima

Leggi regionali

Leggi regionali

Legge regionale 27 febbraio 2020, n. 4

Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 in materia di area di contrattazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998 (Contatti collettivi)

1. All'articolo 58 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 è soppresso il periodo: "nonché per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ";

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4 bis. Il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale costituisce una autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto. L'attuale contratto continua ad applicarsi sino alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo di lavoro (CCRL Corpo forestale).".

Art. 2



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Modifiche all'articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998

(Rappresentanze sindacali nella contrattazione collettiva)

1. Il comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:

"1. Il Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione ammette alla contrattazione collettiva regionale le organizzazioni sindacali che abbiano rispettivamente nel comparto o nelle separate aree di contrattazione per la dirigenza dell'amministrazione e degli enti e per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, e le confederazioni alle quali dette organizzazioni sindacali sono affiliate."

Art. 3

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 27 febbraio 2020

Solinas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA